

Regolamento per la ricezione e il trattamento delle segnalazioni di illecito e di irregolarità del Formez PA

Delibera n.10 del 14 luglio 2023

Indice

- Art. 1 – Riferimenti normativi e definizioni**
- Art. 2 – Finalità**
- Art. 3 – Chi può segnalare**
- Art. 4 – Oggetto della segnalazione**
- Art. 5 – Fatti che non costituiscono oggetto di segnalazione**
- Art. 6 – Divieti**
- Art. 7 – Soggetti segnalati**
- Art. 8 – Destinatari delle segnalazioni**
- Art. 9 – Contenuto minimo della segnalazione**
- Art. 10 – Modalità di segnalazione**
- Art. 11 – Trattamento della segnalazione**
- Art. 12 – Comunicazione esito segnalazione interna**
- Art. 13 – Durata del procedimento**
- Art. 14 – Tracciabilità e archiviazione**
- Art. 15 – Tutela del segnalante**
- Art. 16 – Tutela del Segnalato**
- Art. 17 – Sanzioni**
- Art. 18 – Obblighi di riservatezza**
- Art. 19 – Trattamento dei dati personali**
- Art. 20 – Attività di monitoraggio**
- Art. 21 – Entrata in vigore e pubblicazione**

Art. 1 – Riferimenti normativi e definizioni

Il presente regolamento è emanato in applicazione del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante *“Disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937”* e delle linee di indirizzo formulate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione 9 giugno 2021 n. 469.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Modello 231: il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formez PA adottato ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Al Modello 231 si riconducono costituendone parte integrante e sostanziale tutte le misure organizzative idonee a contenere i rischi di illecito, quali disposizioni, norme, procedure e protocolli di vigilanza e controllo sul personale e sui processi, attività di formazione del personale e flussi procedurali implementati attraverso i sistemi informativi per la gestione delle attività dell’Istituto.
- b) Codice di comportamento: il codice di comportamento di Formez PA
- c) RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Formez PA
- d) PTPCT: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Formez PA vigente
- e) Organismo di Vigilanza, anche OdV: l’Organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) del d.lgs. 231/01 di Formez PA, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
- f) Procedure: insieme ampio delle disposizioni regolamentari e degli iter procedurali vigenti in Formez PA
- g) Destinatari: soggetti di preposti a ricevere la segnalazione.
- h) Segnalazione: una comunicazione, scritta o orale, circostanziata fondata su elementi di fatto precisi e concordanti avente ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono concretamente o potenzialmente l’interesse e/o l’integrità di Formez PA attraverso:
 - la commissione di una violazione di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24
 - qualunque condotta o avvenimento irregolare o anomalo, sintomatico di una *“cattiva amministrazione”* di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
- i) Segnalazione interna: la segnalazione effettuata tramite uno dei canali di cui all’art. 10.
- j) Segnalazione esterna: la segnalazione effettuata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite il canale di cui all’art. 7 del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24
- k) Divulgazione Pubblica: l’atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone così come richiamato all’art. 15 del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
- l) Segnalanti: coloro che effettuano la Segnalazione.
- m) Segnalati: coloro che sono oggetto di Segnalazione.

- n) Facilitatori: coloro che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Art. 2 – Finalità

La denuncia delle irregolarità (whistleblowing) contribuisce a individuare e combattere la corruzione o altre forme di illecito, a tutelare il Formez PA da danni economici e all'immagine, a diffondere la cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza all'interno dell'Istituto oltre a rafforzare il sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi di non conformità al mandato istituzionale.

Il presente regolamento è finalizzato a:

1. promuovere e valorizzare in Formez PA la cultura della legalità e della prevenzione della corruzione in qualsiasi forma, nel convincimento che l'attività di segnalazione sia espressione di una piena collaborazione tra l'Istituto e il suo personale dipendente nonché con tutti coloro che a vario titolo vi svolgono la propria attività lavorativa;
2. incentivare le segnalazioni relative a fenomeni di "*malamministrazione*", implementando le forme di tutela previste dall'ordinamento per i soggetti che in buona fede segnalano condotte o comportamenti lesivi dell'integrità e degli interessi di Formez PA e/o illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa;
3. fornire istruzioni semplici, chiare ed efficaci circa il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela succitate.

Art. 3 – Chi può segnalare

Le Segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale dipendente che da soggetti esterni che collaborano a vario titolo con Formez PA così come specificati all'art. 3 del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Tra i Segnalanti rientrano:

- lavoratori subordinati;
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- componenti degli organi sociali e/o statutari;
- titolari di incarichi di lavoro autonomo o parasubordinato;
- volontari e/o tirocinanti
- qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori
- soggetti che si trovavano o si troveranno in futuro in una delle posizioni sopra illustrate, ovvero nell'ambito del processo di selezione, altre fasi precontrattuali, ovvero durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulla violazione sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso

In un'ottica di massima inclusività possono segnalare altresì cittadini o utenti dei servizi del Formez PA per i quali non si applicano le tutele di cui al successivo art. 16.

Art. 4 – Oggetto della segnalazione

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è necessario che:

- la Segnalazione sia circostanziata e si fondi su elementi di fatto precisi e concordanti tali da far ritenere che sussista la possibilità che si sia verificato o si stia per verificare, sulla base di fondati sospetti, un fatto rilevante;
- il Segnalante abbia ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della Segnalazione, per ritenere che i fatti segnalati siano veri oppure abbia una conoscenza diretta o comunque sufficiente di tali fatti, in ragione delle funzioni svolte.

Art. 5 – Fatti che non costituiscono oggetto di segnalazione

Le Segnalazioni non possono riguardare congetture o dicerie, né rimostranze, richieste o reclami di carattere personale del Segnalante o di terzi.

Non sono ammesse istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con superiore gerarchico o colleghi. Per tali questioni occorre fare riferimento alla normativa contrattuale generale e alle opportune sedi organizzative (quali Direzione Risorse Umane e Organizzazione o, per quanto di competenza, Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni).

La Segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

Art. 6 – Divieti

È vietato in particolare effettuare Segnalazioni in “mala fede” e più specificamente:

- l'inoltro di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di Segnalazioni che attengano ad aspetti della vita privata, senza collegamento diretto o indiretto con la tutela dell'interesse generale e/o dell'integrità dell'Istituto;
- l'inoltro di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del/dei soggetto/soggetti Segnalato/i;
- l'inoltro di segnalazioni in violazione della legge.

Laddove sia accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave è prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari secondo quanto indicato all'art. 17 che segue.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Il Segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni fatti salvi i casi in cui ne sia successivamente accertata l'identità.

Art. 7 – Soggetti segnalati

Le Segnalazioni possono riguardare i componenti degli organi od organismi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner istituzionali, i fornitori, i consulenti, gli intermediari e tutti coloro che intrattengono rapporti con il Formez PA e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita o irregolare di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Art. 8 – Destinatari delle segnalazioni

In ragione dell'oggetto delle Segnalazioni, queste sono inviate a destinatari competenti alla loro ricezione tramite gli appositi canali di comunicazione descritti al successivo art. 10.

In conformità con quanto previsto all'art. 4 comma 5 del D.lgs. 24/2023 il RPCT è unico destinatario del canale di segnalazione interno.

Il personale assegnato all'Ufficio di supporto all'RPCT è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza in ragione della propria attività di collaborazione con l'RPCT stesso anche se esse sono acquisite in maniera fortuita ed involontaria. La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare.

Laddove la segnalazione appaia di eventuale rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero in relazione a possibili violazioni del Modello 231, il RPCT informa l'Organismo di Vigilanza di Formez PA, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle informazioni ad esso relative, per i seguiti di competenza.

Le segnalazioni interne inviate ad un soggetto diverso dall'RPCT sono trasmesse a quest'ultimo entro 7 giorni dalla data di ricezione.

L'RPCT si astiene dal trattamento della segnalazione in caso di conflitto di interesse concreto o potenziale. In tal caso la segnalazione viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ANAC.

Art. 9 – Contenuto minimo della segnalazione

La segnalazione deve contenere informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell'RPCT.

Elementi minimi:

- oggetto: una chiara e completa descrizione dei fatti di cui si è a conoscenza con indicazione delle circostanze di tempo e luogo cui essi si riferiscono;
- soggetti coinvolti: elementi idonei ad un'agevole identificazione dei soggetti segnalati ovvero di altri soggetti potenzialmente o concretamente a conoscenza dei fatti segnalati.

Art. 10 – Modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite i canali di comunicazione di seguito descritti, i quali garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Canali di Segnalazione Interna

a) Piattaforma telematica per la ricezione e il trattamento delle segnalazioni

Formez PA ha istituito un canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. 24/2023.

L'applicativo è accessibile al personale e a soggetti esterni all'indirizzo <https://formez.segnalazioni.net> disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

La piattaforma assolve altresì la funzione di Registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportandone i dati essenziali.

b) Altri canali

È inoltre possibile effettuare la Segnalazione utilizzando:

- la casella di posta elettronica certificata dedicata esclusivamente alla ricezione di segnalazioni: segnalazioni.anticorruzione@pec.formez.it la cui gestione è riservata esclusivamente all'RPCT;
- a mezzo raccomandata postale indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso Formez PA, Viale Marx, 15 – 00137 Roma indicando sulla busta "RISERVATA/PERSONALE";
- tramite posta interna: in tal caso la segnalazione deve essere trasmessa in doppia busta sigillata all'attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Formez PA;
- in forma orale nel corso di un incontro prefissato con il RPCT opportunamente verbalizzato.

Canali di Segnalazione Esterna

a) ANAC

Il Segnalante può effettuare segnalazioni esterne attraverso il canale di segnalazione attivato e predisposto, tramite apposita piattaforma telematica, dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha già effettuato la Segnalazione Interna e la stessa non ha ricevuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ulteriori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle Segnalazioni, trasmesse attraverso il canale di segnalazione esterno, sono disponibili nell'apposita sezione sul sito Internet dell'ANAC

b) Divulgazione pubblica

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. f) del D.lgs. 24/2023, divulgare pubblicamente vuol dire: "rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone".

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dall'ordinamento al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 24/2023 ovvero qualora:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna secondo quanto previsto alla lettera a) e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 11 – Trattamento della segnalazione

Formez PA garantisce una gestione delle Segnalazioni sistematica, accurata, trasparente, imparziale, oggettiva e tempestiva, garantendo inoltre la tracciabilità dell'intero processo.

Il processo di gestione delle segnalazioni si fonda sui principi di fiducia, imparzialità e tutela del Segnalante e si compone delle seguenti fasi:

1. ricezione e istruttoria della Segnalazione;
2. trattamento della Segnalazione;
3. conclusione e informativa al segnalante.

Laddove la segnalazione abbia a oggetto aspetti attinenti alla data-protection o alla cybersecurity i destinatari informeranno tempestivamente il Data Protection Officer per le iniziative del caso.

Al ricevimento della Segnalazione, il destinatario:

- prende in carico la Segnalazione e provvede alla iscrizione in apposito registro riservato;
- rilascia al Segnalante avviso di ricevimento dell'istanza entro sette giorni dalla data di ricezione;
- verifica la sussistenza dei presupposti necessari per il trattamento della Segnalazione sulla base di quanto riportato nella stessa e di eventuali primi elementi informativi già a

disposizione.

Verificata la sussistenza dei presupposti necessari, il destinatario svolge l'istruttoria, promuovendo le relative verifiche e accertamenti, al fine di valutare la fondatezza dell'istanza. L'attività di istruttoria interna è condotta in modo confidenziale, accurato e imparziale, preservando l'identità del Segnalante.

Altresì, per lo svolgimento delle predette attività, può:

- chiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante;
- acquisire informazioni e documenti dai competenti uffici;
- avvalersi del supporto di professionisti esterni, al fine di garantire l'apporto di eventuali competenze specialistiche necessarie allo scopo e assicurare l'imparzialità e l'indipendenza nelle relative valutazioni.

All'esito dell'istruttoria, l'RPCT archivia le segnalazioni in "mala fede", non sufficientemente dettagliate o infondate, nonché quelle contenenti fatti che in passato sono stati già oggetto di attività istruttoria, salvo che la segnalazione non contenga nuovi elementi tali da rendere opportune ulteriori attività di verifica. Il RPCT dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono formalizzati per iscritto in una apposita relazione inviata agli organi interni per i seguiti di competenza, alle autorità giudiziarie e/o esterne competenti, ove ne ricorrano le condizioni.

La predetta relazione, confidenziale e priva di riferimenti all'identità del segnalante, indica le criticità rilevate e propone le azioni correttive ritenute idonee la cui attuazione è responsabilità delle competenti funzioni organizzative.

L'azione disciplinare viene promossa e implementata dal soggetto competente rispetto al quale si fa riferimento al Codice disciplinare vigente.

Art. 12 – Comunicazione esito segnalazione interna

A conclusione degli accertamenti e delle attività istruttorie di cui all'art. 11, il destinatario comunica al Segnalante l'esito della segnalazione attraverso il canale di comunicazione attivato ovvero al recapito da questi fornito.

Art. 13 – Durata del procedimento

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Sono fatte salve eventuali proroghe dei termini giustificate dalle circostanze specifiche del caso e, in particolare, dalla natura e complessità dell'oggetto della segnalazione.

Art. 14 – Tracciabilità e archiviazione

La documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta è conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di gestione delle segnalazioni

ricevute e, in ogni caso, entro i termini massimi previsti dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni sui tempi di conservazione della documentazione prodotta in sede di ricezione e gestione delle segnalazioni, si rinvia all'informativa relativa al trattamento dei dati personali disponibile sul portale whistleblowing.

Art. 15 – Tutela del segnalante

Il segnalante è tutelato e protetto ai sensi degli artt. 16-22 del D.lgs. 24/2023 ovvero non può subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Tali misure si applicano anche:

1. ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad-esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando rispetto a quanto segnalato è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare ovvero, laddove la segnalazione pervenga da soggetto terzo titolare di un rapporto giuridico con Formez PA, l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto contrattuale in essere e la preclusione da qualsivoglia rapporto contrattuale futuro con Formez PA.

Art. 16 – Tutela del Segnalato

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del Whistleblowing e di impedire delazioni, diffamazioni, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi e/o la divulgazione di dati personali sensibili del Segnalato, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, nelle more dell'accertamento della sua responsabilità tale soggetto non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato nella segnalazione, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di segnalazione.

Fermo l'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante, nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna, il Segnalato può essere sentito, ovvero, su sua richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 17 – Sanzioni

Sono soggetti a sanzioni disciplinare i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o “in mala fede”;
- il soggetto che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante o dei soggetti a esso parificati ai sensi del D.lgs. 24/2023;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell’identità del Segnalante;
- il Segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte dal Formez PA, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero violazioni di cui all’art. 4 secondo quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e più in generale dal contratto collettivo di lavoro.

Qualora all’esito delle verifiche effettuate a seguito della Segnalazione, siano stati rilevati elementi fondanti circa la commissione di un fatto illecito, il Formez PA può presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria e avvalersi degli altri rimedi e misure previste dalla legge e dai contratti in essere (licenziamento, risoluzione contrattuale, penali, etc.) oltre che stabilire la preclusione da ogni futuro rapporto con l’Istituto.

Art. 18 – Obblighi di riservatezza

Qualora si tratti di Segnalazioni nominative il Formez PA garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa e dell’identità del Segnalante.

L’identità del Segnalante, e degli altri soggetti, a diverso titolo, legati alla segnalazione, e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità sono tutelate in tutte le fasi della procedura di gestione della segnalazione. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza. Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice istituzionale, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all’identità del Segnalante. Pertanto, nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre direzioni, organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, il RPCT inoltra solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all’identità del Segnalante.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata quando:

- è stata intrapresa un’azione disciplinare basata in tutto o in parte sulla segnalazione, la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato e vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In assenza di tale consenso la Segnalazione Interna non sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare;
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori o calunniosi; in tale caso il Formez PA si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del Segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;

- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria o è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

E' dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Ai sensi del D.lgs. 24/2023, la Segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per i limiti all'esercizio, nel contesto della Segnalazione, dei diritti previsti dal GDPR si rinvia all'art. 19.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Il Formez PA garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018,

Viene fornita idonea informativa alle persone segnalanti e alle persone coinvolte, nonché si adottano misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Tutte le informazioni trattate ai fini del presente regolamento sono, inoltre, soggette al rispetto di quanto definito nel Security Management System.

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- è resa disponibile, nell'ambito della piattaforma telematica e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, l'informativa relativa al trattamento ed alla conservazione dei dati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nella quale sono indicate, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali, le categorie e gli uffici ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della Segnalazione, i tempi di conservazione dei dati, nonché i diritti esercitabili dal Segnalante con riferimento ai propri dati personali;
- il sistema di segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti. Le segnalazioni che sono state valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate,
- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente,
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, ed in particolare è garantita la cifratura delle trasmissioni e dei dati residenti sui sistemi informativi inerenti alle

Segnalazioni;

- tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono stati designati per iscritto come autorizzati al trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy");
- nell'ambito di una segnalazione, il soggetto Segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dal Formez PA, conformemente a quanto previsto dal Legislatore all'art. 2-undecies del Codice Privacy e in linea con le previsioni di cui alle Policy dell'Istituto in materia di protezione dei dati personali, può subire delle limitazioni (es. ritardo) e/o delle preclusioni (mancato accoglimento da parte dei Titolari) nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 -22 GDPR, ove dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza del Segnalante e dei soggetti ad esso equiparati, e/o allo svolgimento delle investigazioni o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte della Società. Resta ferma la possibilità per il Segnalato di esercitare i propri diritti chiedendo l'intervento del Garante della Privacy, con le modalità previste dall'art. 160 del Codice Privacy.

Art. 20 – Attività di monitoraggio

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede al monitoraggio annuale delle segnalazioni pervenute con il supporto, ove competente, dell'Organismo di Vigilanza e/o del DPO.

La raccolta dei dati dovrà considerare:

- il numero complessivo di segnalazioni pervenute;
- la distinzione tra quelle archiviate, quelle per le quali l'istruttoria si è conclusa e quelle in corso.

La procedura individuata nel presente Regolamento potrà essere sottoposta a revisione periodica.

I dati numerici di sintesi vengono riportati nell'Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione ed alla Trasparenza.

Art. 21 – Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.

Ai fini della più ampia diffusione, il regolamento viene pubblicato sul sito web di Formez PA.

Per ogni altra disposizione non contemplata espressamente nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa specifica vigente.